

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2024, n. 2-8209

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte - Valle D'Aosta della Guardia di Finanza finalizzato a sviluppare una collaborazione a salvaguardia della legalità nell'utilizzo delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



Seduta N° 433

Adunanza 26 FEBBRAIO 2024

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 2-8209/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte – Valle D'Aosta della Guardia di Finanza finalizzato a sviluppare una collaborazione a salvaguardia della legalità nell'utilizzo delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A relazione di: Cirio

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 22, recante "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che *"Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio"*;
- al paragrafo 2, che gli accordi tra la Commissione Europea e gli Stati membri, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, *"contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:*

a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza”;

b) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “P.N.R.R.” o “Piano”), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di cui all'RRF, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa, agendo in un orizzonte temporale che si concluderà nel 2026, con conseguente previsione che la totalità delle somme stanziata sia spesa tra il 2021 e il 2026;

il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del P.N.R.R. “per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse”;

l'articolo 1, comma 4, lettera f) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che ha modificato l'articolo 7, comma 8 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come segue: “Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province

autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici Protocolli d'Intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

TENUTO CONTO che le risorse a valere sul PNRR attualmente assegnate alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore o soggetto che riveste un ruolo di coordinamento e/o garanzia dell'attuazione sulle misure di cui trattasi, ammontano a circa 1,6 miliardi di euro per l'attuazione di centinaia di progetti.

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse della Regione Piemonte rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni.

Dato atto che:

il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito tramite lo sviluppo di una collaborazione con la Guardia di Finanza, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, assieme al corretto impiego dei fondi derivanti dal PNRR, la legalità economico-finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento, nonché promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione inter-istituzionale tra la Regione e il Corpo, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei comparti oggetto di finanziamento pubblico, nazionale ed europeo;

in conseguenza, la Regione Piemonte tramite l'attività di coordinamento della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport ed il Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, hanno ritenuto di regolare le suddette attività di collaborazione secondo quanto stabilito dallo schema di Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione;

in particolare, lo schema di Protocollo d'Intesa, nel regolare le attività di collaborazione con riferimento ai controlli in materia di finanziamenti PNRR, ribadisce:

- la necessità di favorire lo scambio di informazioni e garantire la collaborazione tra le parti al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti del PNRR, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nonché di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione di immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza;

- l'interesse della Regione Piemonte a rafforzare le azioni a tutela della legalità della azione amministrativa, relativa all'utilizzo delle risorse erogate dall'Unione Europea relative al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto a qualsiasi tentativo di utilizzo irregolare e/o fraudolento delle risorse unionali erogate, da conseguire attraverso interventi che costituiscono un'adequata forma di deterrenza;

il Protocollo impegna la Regione a:

- mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
- segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo dati, notizie e risultanze ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
- fornire input informativi qualificati, acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio

e controllo, ritenuti rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria commessi, in particolare, nella realizzazione dei progetti di competenza finanziati nell'ambito del PNRR;

lo schema di Protocollo d'Intesa allegato prevede, fra l'altro, azioni comuni della Regione Piemonte e del Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza le quali, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, si impegnano ad intrattenere un rapporto paritario di puntale e fattiva collaborazione che eviti duplicazioni e appesantimenti nell'attività di controllo;

in tal senso, si impegnano a promuovere ed organizzare incontri di natura formativa a favore del rispettivo personale e di quello degli Enti locali;

tale attività è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla Regione e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti;

lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto nell'art. 5, c. 2 del citato Protocollo;

ai fini della piena attuazione del presente Protocollo, il medesimo individua quali referenti per la Regione:

- sul piano programmatico, la Dott.ssa Paola CASAGRANDE - Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport presso la Regione Piemonte, nonché referente PNRR;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente del settore regionale Attuazione del PNRR Ing. Chiara Muzzolon;

il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ha individuato, quali referenti:

- sul piano programmatico, il Comandante Regionale, Gen. D. Benedetto Lipari;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza territorialmente competenti, che potranno avvalersi dell'ausilio dei Comandanti dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria alle rispettive sedi;

il Protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata sino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31.12.2026 termine ultimo entro il quale dovranno essere effettuati i pagamenti dei contributi finanziari e dei prestiti agli stati membri;

il protocollo prevede che il medesimo possa essere integrato e modificato, di comune accordo, e quindi per la regione con successiva deliberazione, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi o per esigenze di più puntuale precisazione degli strumenti e delle modalità di collaborazione;

inoltre, lo stesso può essere integrato e modificato in sede di sottoscrizione per sopravvenute esigenze relative ad aspetti di natura non sostanziale;

il Protocollo d'intesa in esame può essere approvato in quanto coerente con la normativa sopra citata.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, si ritiene opportuno approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

si ritiene quindi di individuare, quali referenti regionali ai fini dell'attuazione del Protocollo d'Intesa per la Regione Piemonte:

- sul piano programmatico, la Dr.ssa Paola Casagrande - Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport presso la Regione Piemonte, nonché referente PNRR;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente del settore regionale Attuazione del PNRR Ing. Chiara Muzzolon.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto, come previsto dall'art. 5, c. 2 del suddetto Protocollo, lo svolgimento delle attività viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e durata sino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;
- di individuare, quali referenti regionali ai fini dell'attuazione del Protocollo d'Intesa per la Regione Piemonte:
 - sul piano programmatico, la Dr.ssa Paola Casagrande - Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport presso la Regione Piemonte, nonché referente PNRR;
 - ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente del settore regionale Attuazione del PNRR Ing. Chiara Muzzolon.

Il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato



**Guardia di Finanza
Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta**

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA DELLA GUARDIA DI FINANZA FINALIZZATO A SVILUPPARE UNA COLLABORAZIONE A SALVAGUARDIA DELLA LEGALITÀ NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

La Regione Piemonte (di seguito “Regione”), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio, ivi domiciliato per la carica,

e

il Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza (di seguito “Corpo”), con sede in Torino, Corso 4 Novembre, n. 40, rappresentato dal Comandante Regionale Generale di Divisione Benedetto Lipari,

nel prosieguo definiti anche “Parti”,

PREMESSO che le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

RICHIAMATA la legge 241/1990 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’articolo 22, recante “*Tutela degli interessi finanziari dell’Unione*”, il quale prevede:

- al paragrafo 1, che “*Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio*”;
- al paragrafo 2, che “*Gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:*
 - a) *verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per*

l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza";

- b)** *corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";*

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera f) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che ha modificato l'articolo 7, comma 8 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come segue: *"Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (di seguito anche *"P.N.R.R."* o *"Piano"*), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, che agisce in un orizzonte temporale che si concluderà nel 2026, con conseguente previsione che la totalità delle somme stanziata sia spesa tra il 2021 e il 2026;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del P.N.R.R. *"per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse"*;

VISTO l'art. 325 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”* denominato “Re.Gi.S.”;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente a oggetto *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza”*, che all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo*

della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 103 del 26 giugno 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 161 del 30 settembre 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 26 giugno 2019, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, recante "*Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*", in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e) ed m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra gli altri, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione Europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previa intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera hh) che individua quali Pubbliche Amministrazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio disciplinati al successivo articolo 10: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea;

VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013-bis*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*”) recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente a oggetto “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

CONSIDERATO che costituisce preminente interesse delle Parti rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

RITENUTO che sussista reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra le Parti disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, assieme al corretto impiego dei fondi derivanti dal PNRR, la legalità economico-finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione inter-istituzionale tra la Regione e il Corpo, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei comparti oggetto di finanziamento pubblico, nazionale ed europeo;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Finalità e ambito della collaborazione)

1. Il presente Protocollo d'intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il presente Protocollo costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione inter-istituzionale, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. L'attività di collaborazione prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto del quadro normativo vigente nell'ambito:
 - a. dei compiti istituzionali della Regione;
 - b. degli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Referenti)

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo, sono individuati quali referenti:
 - a. per la Regione:
 - (1) sul piano programmatico, la Dott.ssa Paola CASAGRANDE - Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport presso la Regione Piemonte, nonché referente PNRR;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente del settore regionale Attuazione del PNRR Ing. Chiara Muzzolon;
 - b. per il Comando Regionale:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale, Gen. D. Benedetto Lipari;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza territorialmente competenti, che potranno avvalersi dell'ausilio dei Comandanti dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria alle rispettive sedi.
2. Allo scopo di assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, saranno convocate, con cadenza semestrale, apposite riunioni di coordinamento.

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere d'iniziativa della Guardia di Finanza, con riferimento ai progetti che coinvolgono direttamente gli enti locali insistenti sul territorio regionale, la Regione:
 - a. mette a disposizione del Corpo dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;

- b. segnala le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo dati, notizie e risultanze ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
 - c. fornisce input informativi qualificati, acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, ritenuti rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria commessi, in particolare, nella realizzazione dei progetti di competenza finanziati nell'ambito del PNRR.
2. Ferma restando l'autonomia nell'analisi e nello sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
- a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Regione, degli Enti locali, dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Regione, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei medesimi e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Regione comunicherà, a sua volta, al Comando Regionale eventuali iniziative assunte e/o provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali, riservatezza e divulgazione dei dati)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679 nonché all'osservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 196/2003, 51/2018 e 101/2018 e del decreto del Presidente della Repubblica 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 51/2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi tra le Parti.
3. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione deve avvenire con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Le parti sono reciprocamente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente Protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.
5. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Regione Piemonte - Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport: fondieuropei@cert.regione.piemonte.it;

- b. Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta: TO0220000p@pec.gdf.it,
a mezzo archivio in formato “zip” protetto con password.

Articolo 5
(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri di natura formativa a favore del rispettivo personale e di quello degli Enti locali. Tale attività è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla Regione e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d’intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo:
 - a. ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata sino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, termine ultimo entro il quale dovranno essere effettuati i pagamenti dei contributi finanziari e dei prestiti agli Stati membri;
 - b. può essere integrato e modificato, di comune accordo e prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi o per esigenze di più puntuale precisazione degli strumenti e delle modalità di collaborazione.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica posta certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Regione Piemonte - Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport: fondieuropei@cert.regione.piemonte.it;
 - b. Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza: TO0220000p@pec.gdf.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, _____

Per
la Regione Piemonte
Il Presidente

firmato digitalmente

Per il
Comando Regionale Piemonte – Valle D’Aosta
della Guardia di Finanza
Il Comandante

firmato digitalmente